



## COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

ORDINANZA n° 307

del 3/07/2019

Prot. n° \_\_\_\_\_

### IL SINDACO

**PREMESSO** che durante la stagione estiva, anche a causa del costante aumento del flusso turistico nel territorio comunale, si verifica un incremento dei consumi idrici notevolmente superiore alle potenzialità delle sorgenti;

**CONSIDERATO** che l'aumento delle temperature nella stagione estiva rende concreto il pericolo di una crisi idrica durante i prossimi mesi;

**RITENUTO** che un indiscriminato utilizzo della risorsa idrica può comportare un grave depauperamento degli acquiferi ed una non corretta ed uniforme distribuzione dell'acqua, per cui si rende doveroso ed urgente intervenire in merito, al fine di garantire a tutta la cittadinanza la fornitura di acqua, risorsa preziosa ed esauribile;

**CONSIDERATO** che il comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ammette gli usi diversi dal consumo umano nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione di non pregiudizio della sua qualità per il consumo umano;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 144 intitolato "Tutela e uso delle risorse idriche" del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'art. 8 intitolato "Uso dell'acqua" del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. N.4 - Lazio Meridionale - Latina;


#### **VISTI:**

- l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 2 della Legge Regionale n. 5 del 04/04/2014;
- l'art. 39 del vigente Statuto Comunale;

per i motivi sopra esposti e qui richiamati

### ORDINA

- il divieto di utilizzare l'acqua per usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura;



## COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

- il **divieto** di utilizzare l'acqua potabile per il riempimento delle piscine;
- il **divieto** di attingere l'acqua per irrigare orti e giardini, lavare strade e selciati e di qualsiasi altro utilizzo non strettamente riconducibile all'uso personale;
- il **divieto** di prelevare acqua da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati, per riempire cisterne o botti, per rifornire locali privati mediante l'utilizzo di tubi di gomma, ecc....

Il controllo sul rispetto della presente ordinanza sarà effettuato da pattuglie composte da Polizia Locale con l'eventuale supporto di tecnici incaricati dal gestore del Servizio Idrico Integrato, che si avvarranno, se del caso, del supporto operativo di organo di Polizia.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguibili con sanzioni amministrative comprese tra 25,00 e 500,00 euro (art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO  
Ing. Massimo Monacelli



IL SINDACO  
Dott. Cosmo Mitrano